



# Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 – Tel. 0968.739311 – Telefax 0968.739156

Cod. Fisc. 00303930796 – [www.comune.curinga.cz.it](http://www.comune.curinga.cz.it)

**R.G. n. 314 del 08/06/2018**

## **AREA FINANZIARIA**

**- SERVIZIO DEL PERSONALE -**

### ***DETERMINAZIONE N. 51 del 31/05/2018***

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale in convenzione dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA annualità 2017.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili di area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- Il D. Lgs n° 118/2001, " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- Il Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 10 giugno 2016;
- Il Regolamento Comunale sui controlli del sistema integrato dei controlli interni approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 6.03. 2018 che modifica la precedente deliberazione commissariale n° 1 del 07.01.2013;

##### **DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.01.2018 è stato approvato il *Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione, della corruzione e della trasparenza*;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 3 aprile 2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03 aprile 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020;

- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs n°333/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento in oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile procedimento stesso e del sottoscritto responsabile dell'area che adotta l'atto finale;
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- con Decreto del Sindaco n° 14 del 29.12.2017 sono state conferite al sottoscritto le funzioni ed attribuzioni di responsabilità dell'Area Finanziaria e Tributi;

**EVIDENZIATO CHE:**

- l'art. 10 del D.L. 24.06.2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11.07.1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25.06.2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11.08.2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19.08.2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25.06.2014 al 18.08.2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19.08.2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

**CONSIDERATO** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente nei due seguenti orientamenti:

- il primo espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- il secondo, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3.10.2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17.10.2016, Tribunale di Bergamo n. 762/2016, Tribunale di Brescia n. 1486/2016, Tribunale di Verona n.23/2017, Tribunale di Brescia n. 75/2017, Tribunale di Monza n.46/2017, Tribunale di Potenza n. 411/2017, Tribunale di Palmi – decreto ing. n. 304/2017, Tribunale di Pordenone n. 77/2017, Tribunale di Sassari n. 507/2017) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai

segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**RITENUTO** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato ( per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

**CONSIDERATO** che, il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'Ente negando al Segretario la richiesta di liquidazione, avrebbe con tutta probabilità esito negativo e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

**VISTA** la richiesta della dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA segretario comunale che a prestato servizio di segreteria a scavalco dal 10.10.2017 fino al 30.11.2017 ed ininterrottamente dal 01.12.2017 quale titolare di segreteria in convenzione al 50% ,agli atti, con la quale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di cui sopra, chiede la liquidazione dei diritti di rogito per gli atti dalla stessa rogati dal 10 ottobre al 31 dicembre 2017,con l'impegno alla restituzione ove norme sopravvenute dovessero decretare la non debenza dei suddetti diritti ai segretari di fascia B operanti in Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, come nel caso di specie;

**VISTA**, altresì, la dichiarazione resa dalla stessa in data 21.02.2018 con nota agli atti recante il nr. 1254 di protocollo, con la quale attesta che i compensi relativi ai diritti di rogito non sono superiori a un quinto dello stipendio in godimento;

**RITENUTO** per quanto sopra detto, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Curinga nel periodo dal 10 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017 al Segretario Comunale dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

**RILEVATO** che nel Comune di Curinga, ove la dott.ssa CRAPELLA, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che, l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Curinga, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;

**DATO ATTO** che nell'anno 2017 nel periodo che qui rileva - dal 01.10.2017 al 31.12.2017, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria, sono stati erogati i seguenti atti:

- Contratto nr. 02 del 14.11.2017 di € 430,00 per diritti versati in totale dalla ditta Pellegrino;
- Contratto nr. 3 del 28.11.2017 di € 2.256,96 per diritti versati in totale dalla ditta Dauria Mario;
- Contratto nr. 4 del 06.12.2017 di € 1.914,00 per diritti versati in totale dalla ditta Nigro/Pantusa;
- Contratto nr. 05 del 15.12.2017 di € 361,11 per diritti versati in totale dalla ditta Scamar di Lamezia Terme;
- Contratto nr. 06 del 15.12.2017 di € 2.126,72 per diritti versati in totale dalla ditta Scamar di Lamezia Terme;

per un importo complessivo di € 7.088,79;

**ATTESO** che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della Tabella D) allegata alla Legge n° 604/1962 e s.m. i. ed aggiunte somme di cui sopra trovano perfetta concordanza con i prescritti registri;

**ACCLARATO** che, in relazione al presente atto , il sottoscritto Responsabile titolare di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m. i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere in merito;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende riportato e trascritto quale parte integrante del dispositivo:

- 1) **Di prendere** atto che, per i sottoindicati contratti in cui l'Ente è parte, stipulati dal 14.11.2017 al 15.12.2017 dal Segretario Comunale, per diritti di rogito è stata riscossa la somma complessiva di € 7.088,79:
  - Contratto nr. 02 del 14.11.2017 di € 430,00 per diritti versati in totale dalla ditta Pellegrino;
  - Contratto nr. 3 del 28.11.2017 di € 2.256,96 per diritti versati in totale dalla ditta Dauria Mario;
  - Contratto nr. 4 del 06.12.2017 di € 1.914,00 per diritti versati in totale dalla ditta Nigro/Pantusa;
  - Contratto nr. 05 del 15.12.2017 di € 361,11 per diritti versati in totale dalla ditta Scamar di Lamezia Terme;
  - Contratto nr. 06 del 15.12.2017 di € 2.126,72 per diritti versati in totale dalla ditta Scamar di Lamezia Terme;
- 2) **Di prendere** atto che, in base alle comunicazioni pervenute dall'ufficio di ragioneria, i diritti di rogito introitati nel richiamato periodo pari alla somma di € 7.088,79, possono essere liquidati integralmente al Segretario Comunale dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA dando atto che tale importo è contenuto nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.
- 3) **Di impegnare** a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 7.088,79 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- 4) **Di procedere**, per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione ed al pagamento alla Segretaria Comunale dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA, le somme corrispondenti ai diritti di rogito riscossi nel riportato periodo oltre agli oneri riflessi.
- 5) **Di precisare** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.
- 6) **Di dare** atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 nel caso comporti impegno di spesa.
- 7) **Trasmettere**, ai sensi del 3° comma dell'art. 184 del D. Lgs 287/2000, il presente atto correlato di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Copia del provvedimento sarà trasmesso al Servizio AA. GG. per la pubblicazione all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to Dott. Umberto IANCHELLO

# **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Lì, 31/05/2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA.

F. to : Dott. Umberto IANCHELLO

# **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì, 08/06/2018**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Giuseppe CALVIERI

**E' copia conforme all'originale**

**CURINGA, 08/06/2018**

Il Segretario Comunale  
D.ssa Mariagrazia CRAPELLA